N. 339-A del Catal.

Regio Esercito Italiano

(1) 28° Battaglione

(2) [illegible]

Libretto Personale

di (3) Latino Nicola

Numero di matricola 1396

(1) Corpo od istituto militare. — (2) Compagnia, squadrone o batteria. — (3) Cognome e nome.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

Regolam. d'Amministraz.
(Art. 305)

N. 339-B del Catal.
(per mobilitaz.)
(R. 1916)

R. Esercito Italiano

(1) 285° Batt^ne

(2) 2° Co

Libretto personale

di (3) Malmo Nicolò

Numero di matricola 1396 - 1° (18)

(1) Corpo od istituto militare.
(2) Compagnia, squadrone o batteria.
(3) Cognome e nome.

Carmelo Vivacqua

S. Filippo d'Agire

Manno Giuseppe d'Ignet

S. Filippo Agire

Rispetti Nicola Marino

ΗΚΗ ΧΑΝΙΣΝ ΑΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

REGOLAM. D'AMMINISTRAZ.
§ 967 - *Parte II.*

Nº 339-A del Catal.
(R. 1894).

(1) 36° Regg.to Fanteria

(2) 4ª Compagnia

LIBRETTO PERSONALE

di Scalmo Nicolò

figlio di Ignoto e di Ignota

nato addì 13 Settembre 1875 nel Comune di Agira Circondario di Catania

domiciliato prima dell'arruolamento a Agira

Iscritto di leva nel Comune di Agira

Mandamento di — Distretto militare di Catania Classe 1875,

Nº 121 d'estrazione.

Se celibe, ammogliato o vedovo Celibe

Religione Cattolica Professione o condizione Bifolcatore.

ISTRUZIONE	al tempo dell'arruolamento (3)	al tempo dell'invio in congedo (3)
Sa leggere.....	sì	
Sa scrivere.....	no	

(1) Corpo od istituto militare. — (2) Compagnia, squadrone o batteria. — (3) Si metterà - *Sì* - oppure - *No*.

NORME

per la tenuta del *Libretto personale.*

§ 1. — Il *Libretto personale* è distribuito a tutti gli uomini di truppa sotto le armi, tranne quelli delle classi chiamate per un periodo d'istruzione non superiore a quattro mesi.

§ 2. — Serve il libretto per notarvi tutto ciò che personalmente riguarda gli individui rispetto al servizio militare e come documento constatante i loro rapporti colla amministrazione del corpo, specie per ciò che concerne il loro equipaggiamento individuale.

§ 3. — Il libretto personale deve sempre rimanere presso il militare cui appartiene, nè può essergli ritirato che momentaneamente per mettervi in pari le scritture.

Tutte le registrazioni dei quadri relativi alle robe in consegna ed agli oggetti di corredo (quadri *E, F, G* e *H*) debbono essere fatte alla sua presenza.

§ 4. — A coloro che l'avessero terminato o ne rimanessero sprovvisti, ne dovrà essere dato immediatamente un altro, salvo ad addebitarne loro l'importo ed anche a sottoporli a punizione disciplinare se lo avessero smarrito o reso non più atto a servizio per incuria.

§ 5. — Nel caso di rinnovazione del libretto basterà, riportare, per ciò che riguarda i corrispondenti quadri, l'ultima rimanenza degli oggetti d'armamento ed altri in consegna e gli oggetti di corredo che risultano tuttora in distribuzione.

A. — Note sanitarie individuali.

QUALITÀ FISICHE INVARIABILI O POCO VARIABILI

Capelli	*colore* [illegible]	*sopracciglia* [illegible]	
	forma [illegible]	*fronte* [illegible]	
occhi	[illegible]	*naso* [illegible]	
colorito	[illegible]	*bocca* [illegible]	
dentatura	[illegible]	*mento* [illegible]	
segni particolari	[illegible]	*viso* [illegible]	

QUALITÀ FISICHE VARIABILI

Constatazione all'arrivo sotto le armi	Firma dell'Ufficiale medico
Statura..... metri 1, 55½	[illegible]
Perimetro toracico .. id. 0, 84	
Peso ..... chil. 56	

Difetti fisici *non esimenti dal servizio all'atto dell'arruolamento:*

Variazioni avvenute in essi:

VACCINAZIONE - *Stato antecedente* (1) già vaccinato

Vaccinazione e rivaccinazione	Vaccino animale	Vaccino umanizzato	DATA			ESITO	Firma dell'Ufficiale medico
1ª vaccinazione	già vacc.		24	[illegible]	95	P	[illegible]
2ª id. Candia	[illegible]	—	18	Maggio	97	Negat.	[illegible]
3ª id.			8	Aprile	98	Negativ.	

(1) Vaiolato - Vaccinato - Non vaccinato. Se non si conosce, si metterà: *ignoto*.

A. — Note sanitarie

SPECCHIO DELLE

Stabilimento sanitario	DATA dell'entrata			DATA dell'uscita			Giorni di permanenza	MALATTIA
Infermeria 20 Corpo	10	Novembre	96	1	Dicembre	96	21	Adenite inguinale sinistra
Ospedali M.ri Pellegrini	15	Dicembre	"	22	id	"	7	Commozione viscerale
idem	25	id.	"	28	"	"	3	Reumatalgia
id	12	Gennaio	97	16	Gennaio	97	4	Catarro Gastricol

individuali.

INFERMITÀ	
CAUSE (se di servizio), ESITO E POSTUMI	FIRMA dell'Ufficiale medico
Guarito	
Guarito	

A. — Note sanitarie

PROVVEDIMENTI POSTERIORI ALLA CURA

PROVVEDIMENTO	CAUSA	DATA
Licenza di convalescenza ___		
Bagni marini		
Bagni termali di		

RASS

QUALITÀ DELLA RASSEGNA *(Se speciale o di rimando)*	CAUSA	DATA

AVVER

§ 1. — La statura, il perimetro toracico e il peso del militare saranno presi ed indicati, come le altre qualità fisiche, all' arrivo sotto le armi.

Il peso sarà fatto al mattino prima del rancio, essendo l' uomo in camicia e mutande.

individuali.

NEGLI STABILIMENTI SANITARI

DURATA giorni	RISULTATO	FIRMA dell'Ufficiale medico

EGNE

DIVISIONE MILITARE	RISULTATO	FIRMA del Comandante di Compagnia

TENZE.

§ 2. — Nei vari specchietti le firme degli ufficiali medici e dei comandanti di compagnia saranno apposte volta per volta, appena segnata la relativa nota.

§ 3. — Nello specchio delle *rassegne* saranno notate anche quelle che avessero avuto esito negativo.

Qualità dello arruolamento e della ferma, gradi successivi, cambi di corpo e di compagnia, invio in congedo, richiamo e arrivo alle armi (1)
Soldato di leva 1ª categoria classe 1875 Distretto Catania e lasciato in ~~Giunto al Corpo il~~ congedo illimitato fu richiamato alle armi e giunto a Reale nel 36° Reggimento Fanteria. Inviato in congedo illimitato.

(1) Nel presente quadro non vanno quindi inscritte le sospensioni dal dal grado.

di servizio.

Numero di matricola in ciascun corpo	Data	Compagnia	Campagne, ferite, azioni di merito e decorazioni
	18 Giugno 189		
	9 Dicembre		
1396	16 Aprile 99	4ª	
	98		

grado e le variazioni per procedure subite che non implichino la retrocessione

C. — Classificazioni annuali e indicazioni varie

ANNO di servizio	TIRO al bersaglio col (1)		Classificazione nella scuola di puntamento	INDICAZIONI SPECIALI			
	Punti	Bersagli		Corpi di Cavalleria — Classificazione nella equitazione	Artiglieria da campagna e a cavallo — Treno — Se conducente (2)	Artiglieria da costa — Se *telemetrista* o *allievo telemetrista*	Zappatori — Se ha fatto la scuola del barcaiolo (2)
1° - 18__							
2° -18__							
3° - 18__							
4° - 18__							
5° - 18__							

INDICAZIONI DA METTERSI

È operaio in (3) .....

Per l'artiglieria di fortezza e il genio (escluso il treno).....

(1) Se *col moschetto* o *colla pistola a rotazione.* — (2) *Ottimo - Buono* - indicazioni sono messe soltanto per gli operai destinati dal Ministero o che

(per le armi di Cavalleria, Artiglieria e Genio).

PER TALUNI REPARTI					FIRMA del Comandante dello squadrone, della batteria o compagnia
Minatori	Telegrafisti		Specialisti	Ferrovieri	
Se abile minatore	Se telegrafista		Se *areonauta* od *elettricista*	Se conosce il servizio di: *Capo-stazione - Capo-manovra - Capo conduttore - Conduttore - Guardia freni - Macchinista - Fuochista* - ecc.	
	elettrico (2)	ottico (2)			

ALLO INVIO IN CONGEDO:

Se sa cavalcare e governare cavalli .....

Se è conducente .....

Mediocre. — (3) In *legno, ferro, cuoio, armi, mascalcia,* ecc. Nel genio queste hanno effettivamente lavorato nei laboratoi.

E. — Oggetti in consegna per

DATA delle distribuzioni e delle restituzioni	Se distribuiti o restituiti	ARMI E MUNIZIONI: Lettera	N.°	Sciabola mod. 71	Sciabola da sottufficiale	Daga d'artiglieria			Cartucce a pallottola parchi	OGGETTI DI BUFE: Cinghia da fucile mod. 91	Cinturino mod. 91	Giberna da fucile mod. 91	Bandoliera per giberna	Tasche da caricatori mod. 91	Cinghie da cartuccere	Ampolline per olio	Scovolletti
29 Dicembre 1897	Distribuito	A	~~9260~~ 9263	1	—	—	—	—	5	1	1	1	—	1	2	1	1
	Restituito	A	9263	1	—	—	—	—	5	1	1	1	—	1	2	1	1
			9263														

l'arredamento individuale.

TTERIA				VIVERI di riserva												FIRMA del comandante della compagnia perdente nei cambi di compagnia e di corpo
Bottoni gemelli per cinghia da fucile	Camera filtrante per cinghia da costruzione	Bottoni gemelli " "	Bottoni gemelli per centurino	Razioni di galletta	Scatolette di carne in conserva	Razioni di sale										
2	2	2	1	2	2											
2	2	2	1	2	2											

E. — Oggetti in consegna per

DATA delle distribuzioni e delle restituzioni	Se distribuiti o restituiti	ARMI E MUNIZIONI								OGGETTI DI BUFE							
		Lettera	mod. ---- con assortimenti N.°	Sciabola ----	Sciabola da sottufficiale	Daga d'artiglieria			Cartucce a pallottola	Cinghia da ----	Cinturino mod. ----	Giberna da ----	Bandoliera per giberna	Taschette da caricatori	Cinghia da cartuccere		

l'arredamento individuale.

TTERIA				VIVERI di riserva												FIRMA del comandante della compagnia perdente nei cambi di compagnia e di corpo
				Razioni di galletta	Scatolette di carne in conserva	Razioni di sale										

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

F. — Prima vestizione presso il Distretto.

OGGETTI DISTRIBUITI	Taglia	Classe d'uso	Quantità
Asciugatoi	...	—	—
Asciugatoi	..	—	—
BERRETTO (con fregi)	—	—	—
Borraccia con coreggia	...	—	—
Borsa completa da pulizia	...	—	—
CAMICIE	—	—	—
CAMICIE	—	—	—
CAPPOTTO (con fregi da spallini)	—	—	—
CHEPI (con fregi) o CAPPELLO (completo)	—	—	—
Copertura da	...	...	—
Copertura di tela cerata da cappelli da bersaglieri	...	...	—
Coreggia da pantaloni	...	...	—
Cravatte da collo	...	...	—
Cucchiaio	...	...	—
FARSETTO a maglia	—	—	—
Fazzoletti	...	...	—
Gavetta (serie ..... n° .....)	...	—	—
GIUBBA di panno	—	—	—
GIUBBA di panno	—	—	—
GIUBBA di tela	—	—	—
Mantellina	...	—	—
MUTANDE	—	—	—
MUTANDE	—	—	—
Nappina	..	.	—

N. B. — Le indicazioni di questo quadro serviranno solo nel caso di individui vestiti isolatamente. Per il grosso delle nuove leve dovendosi osservare i procedimenti stabiliti per la mobilitazione, si incollerà sul quadro la parte 1ª del *Foglio d'equipaggiamento* mod. 715, applicandone la metà superiore nella pagina a sinistra e l'altra nella pagina a destra.

F. — Prima vestizione presso il Distretto.

OGGETTI DISTRIBUITI	Taglia	Classe d'uso	Quantità
Paletti per teli da tenda	..	..	—
PANCIOTTO	—	—	—
Parti di bastone per teli da tenda	..	...	—
PANTALONI di panno	—	—	—
PANTALONI di tela	—	—	—
PANTALONI di tela	—	—	—
PASTRANO	—	—	—
Piastrino di riconoscimento	...	...	—
Pezzuole da piedi (paia)	..	...	—
Sacchetto da gallette	..	—	—
Sacchetto per arnesi fuori d'uso	..	—	—
SCARPE (paia)	—	—	—
SCARPE (paia)	—	—	—
Sottopiedi da uose con bottoni gemelli (paia)	..	..	—
Spazzola	..	..	—
Tascapane	..	—	—
Tazza di latta	..	...	—
Telo da tenda	..	—	—
UOSE (paia)	—	—	—
Zaino	..	—	—

Distretto militare di _____ *il* _____ *189*__

Il Comandante della compagnia permanente

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

G. — Conto del corredo durante la ferma.

AVVERTENZE.

§ 1. — Il presente quadro serve ai Corpi per la registrazione degli oggetti di corredo che vengono distribuiti agli uomini nel corso della ferma.

Per gli inscritti di leva stati arredati dai distretti, l'intavolazione del quadro sarà fatta ugualmente dai corpi riportandovi gli oggetti risultanti dal quadro *F.*

§ 2. — Quando un oggetto venga rinnovato, contemporaneamente alla data della rinnovazione (che corrisponde alla data della nuova distribuzione), si segnerà anche la durata da quello effettivamente percorsa e i risultanti mesi d'uso in più o in meno.

§ 3. — Per i minuti oggetti pei quali non è fissata la durata, si indicherà soltanto la data delle distribuzioni e delle rinnovazioni.

§ 4. — Nel caso che nella prima vestizione gli uomini abbiano conservato camicie, mutande od altre robe proprie che possono essere usate anche nella divisa militare, si noteranno pure queste robe, escludendo però quelle che eccedessero la quantità degli oggetti regolamentari fissata come dotazione individuale.

Per i detti capi di vestiario non dovendosi calcolare la durata basterà indicare, come data di distribuzione, la data della vestizione, ponendo nella colonna accanto la sigla *R. P.* (robe proprie) per distinguerli dagli altri.

§ 5. — La durata degli oggetti si computa sempre a mesi interi.

Per gli oggetti distribuiti, essa decorre dal mese successivo a quello in cui è fatta la distribuzione; per quelli stati surrogati, e quindi messi fuori di servizio, o ritirati per congedo o per altre cause, il mese incominciato si calcola come mese compiuto.

§ 6. — Per i capi di corredo della stessa specie assegnati in numero di due (*mutande, scarpe*, ecc.), e per le *camicie*, le quali sono assegnate in numero di tre, si stabilisce la durata multipla, cioè il doppio od il triplo della durata prescritta per ciascuno. Così ad esempio: la durata di ogni paio di *scarpe di 1ª classe* essendo fissata in mesi 10, la durata multipla per le scarpe di tale classe è di 10×2, cioè mesi 20; così pure la durata di ogni *camicia di 3ª classe* essendo per le armi a piedi di mesi 6, la durata multipla di tali camicie sarà di *mesi 18*.

Nell'applicazione di questa regola si considereranno come distribuiti tutti gli oggetti assegnati, anche se a parte di essi si sopperisca dagli individui con robe proprie.

§ 7. — Nelle registrazioni relative agli oggetti accennati nel precedente paragrafo, si avrà altresì presente:

a) che anche se ne vengano distribuiti contemporaneamente due o più della medesima classe i singoli oggetti vanno fatti risultare mercè altrettante registrazioni, per potere poi, nel caso vengano rinnovati a periodi diversi, indicare a ciascuno la diversa durata in servizio;

b) che quando nella prima vestizione non siano stati distribuiti tutti gli oggetti assegnati, le successive distribuzioni non sono da considerarsi come rinnovazioni se non dopo che gli uomini abbiano ricevuta l'intera quantità prescritta;

c) che le parziali rinnovazioni si intendono riferibili all'oggetto più prossimo a compiere la durata prescritta, e, dove siano due che abbiano da compiere lo stesso numero di mesi, al primo inscritto della classe inferiore.

§ 8. — In caso di mobilitazione, per gli uomini già sotto le armi appartenenti a reparti mobilitati le distribuzioni d'oggetti di corredo continueranno ad essere registrate, durante la campagna, nel presente quadro, ma senza che più occorra dimostrarne la durata.

G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI	DATA della distribuzione di ciascun oggetto			Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione			COMPUTO della durata (mesi) Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi in più	Mesi d'uso percorsi in meno
Coreggie porta-gavetta e valigia											
Coreggie porta-valigia											
Cravatte da collo	10	Dicemb	95	1	20	5	7bre	98			
	10	"	"	1	20						
	5	7bre	98	1	20						
Cucchiai	10	Dicemb	95								
Farsetti a maglia	10	Dicemb	95	1	25						
Fascie di lana											

G. — Conto del corredo durante la ferma.

DESIGNAZIONE degli oggetti	DATA della distribuzione di ciascun oggetto	Classe d'uso	Durata normale prescritta (mesi)	DATA della rinnovazione	COMPUTO della durata (mesi)		
					Durata percorsa	Mesi d'uso percorsi	
						in più	in meno
	10 Dicembre 95	1	40				
	10 " "	1	40				
Fazzoletti							
Gambali (paia)							
	10 Dicembre 95	3	21				
Gavette serie I n° 448							
serie ..... n°							
	27 Dicembre 95						
Ginocchielli							
	10 Dicembre 95	3	24				
Giubbe di panno.....							

I militari debbono alla bandiera i maggiori segni d'onore. Nel combattimento debbono guardarla con somma sollecitudine e difenderla a tutta oltranza; tutti, e particolarmente quelli ai quali n'è affidata la guardia immediata, debbono ritenersi a gloria di farle scudo col proprio petto, ed essere pronti a perdere la vita anzichè cedere la bandiera al nemico.

La Disciplina.

La disciplina militare consiste nell'osservanza delle regole determinate ed inviolabili, le quali definiscono le attribuzioni ed i doveri di ciascun membro della militare gerarchia. Essa è la base e la principale virtù dell'esercito, e il primo dovere del militare d'ogni grado.

È dalla disciplina che gli eserciti traggono anima e vita, perchè essa unisce in un sol fascio tutte le forze fisiche e morali, ed è la vera fonte di unione, di ordine, di forza.

La disciplina poggia sull'obbedienza pronta, rispettosa ed assoluta che si deve al superiore in ogni tempo e circostanza.

Il militare è legato all'osservanza della disciplina dal dovere, qual cittadino, verso il Re e la Patria, e dal giuramento.

Il Giuramento.

Il giuramento è la solenne promessa innanzi a Dio, che ogni militare fa sul proprio onore entrando nelle file del regio esercito di mantenersi fedele al Re, di osservare lealmente le patrie leggi, e di adempiere a tutti i suoi doveri di disciplina e di servizio finchè rimane sotto le bandiere.

Il militare che infrange il giuramento, oltre ad incorrere nelle pene stabilite dal Codice penale per l'esercito, si macchia d'infamia e viene in obbrobrio a' suoi compagni d'armi ed a' suoi concittadini.

Doveri generali.

Il soldato, penetrato della nobile parte che rappresenta fra i cittadini pagando alla patria il suo tributo di militare, deve adattarsi subito e volenterosamente alle esigenze della sua nuova condizione ed attendere con animo lieto e con diligenza al servizio.

Armato per la difesa del Re e della Patria, deve sentirsi ispirato a sentimenti elevati pari a tale suo nobile còmpito.

Ogni suo atto deve perciò essere informato alle leggi dell'onore ed alla pratica delle virtù militari, che consistono nel profondo sentimento del dovere e nel respingere tutto ciò che è incompatibile colla dignità dell'uomo.

Nel rispetto delle leggi dello Stato e nell'osservanza dei doveri civili egli deve essere d'esempio agli altri cittadini.

In qualsiasi circostanza deve mostrarsi educato, benevolo e cortese verso i concittadini ed essere sempre pronto a soccorrere chiunque versi in pericolo. Armato unicamente per la difesa della Patria e del Trono, il militare non deve usare delle sue armi ad altro fine, ed egli commetterebbe una viltà quando abusasse delle armi in soprusi e prepotenze contro persone inermi.

Grave colpa commetterebbe prendendo parte qualsiasi ad assembramenti o manifestazioni di partiti politici come pure a tumulti, disordini o violenze d'ogni specie.

Ubbidienza e zelo nel servizio, temperanza, delicatezza, punto d'onore, generosità, lealtà, franchezza e benevolenza ai compagni d'armi, fiducia illimitata nei capi, pazienza, abnegazione, devozione e amore al Re e alla Patria, e coraggio a tutta prova sono altrettante virtù che devono fregiare chiunque ha l'onore di vestire l'assisa militare e di appartenere all'esercito.

Il soldato poi non deve mai stare in ozio, sorgente di vizi e di molti mali.

In ogni tempo e luogo potrà occuparsi utilmente colla lettura di un buon libro, e trovare in essa ricreazione, consiglio ed incoraggiamento.

Il militare deve sovente scrivere ai propri genitori. Questo, oltrechè essere stretto dovere, è ancora uno dei migliori mezzi che consoli e sollevi l'animo.

Nello scrivere il soldato deve evitare ogni notizia esagerata e tanto più di dire cose non vere intorno al proprio stato per non allarmare i parenti e screditare le istituzioni militari.

Spirito di Corpo.

I militari di uno stesso Corpo devono considerarsi come membri della stessa famiglia, epperò trattarsi gli uni gli altri con reciproca fiducia e cordialità ed in ogni occorrenza prestarsi scambievole assistenza e conforto.

Il militare deve avere gelosa cura della riputazione e dell'onore del suo Corpo come dell'onore e della riputazione propria, e non solo deve astenersi da ogni atto o parola che possa recarvi offesa o dimostrarne poco pregio, ma adoperarsi per tutto quanto può accrescerne il lustro. E se, sciaguratamente, alcuno mancasse all'onore della divisa, l'opinione de' suoi camerati deve condannarlo e respingere la solidarietà del suo fallo.

Dalla buona armonia tra i militari di un Corpo e dalla comune loro sollecitudine a mantenere intemerate la fama e le nobili tradizioni deriva quella salda fiducia di un Corpo nella propria virtù, che chiamasi *spirito di Corpo* e che n'è la forza ed il più giusto vanto.

Spirito militare.

I sentimenti d'affetto e di riguardo, che il militare ha per il proprio Corpo, deve pure estenderli a tutti gli altri Corpi dell'esercito. Figli dello stesso paese, soggetti alle medesime leggi ed armati per lo stesso fine di difendere la Patria e il Trono, fra tutti i soldati di un esercito deve regnare costantemente quella stima e quella simpatia vicendevoli, che ben s'accordano con una lodevole e proficua emulazione. In ciò e nella stima che ciascun militare deve sentire dell'assisa sua consiste lo *spirito militare* che è la forza morale, l'anima dell'esercito.

Buona condotta.

L'osservanza esatta e coscienziosa dei premessi doveri generali e di tutti quelli particolari, che i vari regolamenti prescrivono e dei quali ogni militare è tenuto a procacciarsi la conoscenza per quanto può riguardarlo, costituisce la *buona condotta.*

La buona condotta è obbligo del militare verso la Patria, l'unico mezzo ond'egli può cattivarsi e conservare la stima e la benevolenza de' suoi capi e de' suoi camerati ed acquistare distinzione e gradi; e gli tornerà poi sempre di giusto orgoglio ed anche di giovamento, quando sarà rientrato nella vita privata.

Colla cattiva condotta invece il soldato incorre ne' castighi, nelle pene e qualche volta anche in sciagure irrimediabili; si attira il discredito e perde l'affetto de' suoi superiori e de' suoi compagni; si rende pesante ed odiosa la vita; ed il giorno in cui vien congedato dal servizio militare si vede rifiutata la *dichiarazione di buona condotta*, sente il rimorso e la vergogna d'aver servito male il proprio paese, e la taccia di cattivo soldato avrà per lui effetti irreparabili anche nella vita privata.

Igiene.

È dovere del militare di curare la propria salute, per quanto da lui dipende, onde mantenersi in condizione di prestare utile servizio; bisogna pertanto che egli osservi tutte quelle prescrizioni igieniche che sono compatibili cogli obblighi del servizio militare, e che sono consigliate dallo stesso *Regolamento di disciplina*.

Queste prescrizioni consistono principalmente nella nettezza del corpo, nella temperanza, ed in certi riguardi nelle vestimenta e nei cibi.

Per tener netta la persona bisogna: lavarsi il viso ed il collo ogni mattina, i denti, le mani e le unghie ogni qualvolta non sono puliti; i piedi due ed anche tre volte per settimana, specialmente nell'estate; prendere bagni interi quando vengono ordinati alla truppa. Quel soldato che così non cura la pulizia del corpo, oltre a dare facile piglio a malattie cutanee, si rende agli altri schifoso.

Il cibo moderato e composto di vivande sane, come quelle che compongono il rancio, mantiene buona la salute; il cibarsi smoderatamente, o di alimenti malsani, cagiona frequenti e gravi malattie, talvolta insanabili. Lo astenersi poi dagli eccessi del vino e delle bevande spiritose è indispensabile, più che ad ogni altro, al militare; imperocchè, oltre al rovinare irreparabilmente la salute, cotesti eccessi degradano ed abbrutiscono il morale dell'uomo,

tolgono al soldato l'occasione di segnalarsi, sono cause di risse, di disordini ed anche d'insubordinazione, e così di punizioni frequenti e gravi.

Anche lo smoderato fumare danneggia la salute. Il masticar tabacco è abitudine dannosa, schifosa e riprovevole.

Riguardo alle vestimenta, bisogna avvertire che tutte le parti dell'abbigliamento siano comode, senza che alcuna legaccia o compressione impacci la respirazione, i movimenti dei muscoli ed il corso del sangue. Non saranno mai troppe le cure che si avranno nella scelta di una calzatura bene adatta, cioè nè troppo larga nè troppo stretta. La prima espone i piedi al freddo, all'umido e rende facili le scorticature e le distorsioni; la seconda è, dopo breve cammino, causa di doglia e di escoriazioni, e predispone ai calli; motivi pei quali in guerra e nelle lunghe marcie parecchi entrano all'ospedale. Sapendosi poi che il piede si allunga e si allarga camminando, le scarpe si debbono scegliere alquanto più larghe e più lunghe del piede in riposo.

Quando le scarpe sono inzuppate d'acqua, bisogna farle asciugare all'aria e non al fuoco, riempiendole prima di fieno o di paglia affinchè l'acqua non le indurisca; ed ungerle frequentemente con grasso.

Nelle marcie conviene osservare le seguenti prescrizioni igieniche: avere la borraccia piena d'acqua di buona qualità, alla quale sarà ottima cosa, quando si possa, mescolare caffè, vino od aceto. Non mangiar frutta acerba o altri cibi nocivi; nè bere liquori spiritosi, anche nelle giornate fredde. Quando si è in traspirazione, per quanta sete si possa avere, bisogna limitarsi a risciacquar la bocca, inghiottendo dell'acqua a piccoli sorsi e a intervalli. Anche dopo riposato non conviene beverne nè troppa quantità nè di troppo fredda. È un errore il continuare a bere finchè uno non si senta dissetato, essendo che l'acqua mette un certo tempo a produrre, dopo la sua ingestione, la sensazione della sete appagata.

Trovandosi in sudore o riscaldato da lunga marcia o da altra fatica, non sbottonarsi subito e tutto ad un tratto le vestimenta,

nè scoprirsi il capo, salvo il tempo per asciugare il sudore, nè star fermi senza cambiarsi, nè esporsi alla corrente d'aria, nè lavarsi con acqua fredda, astenersi insomma da tutto ciò che espone a repentina soppressione della traspirazione; curare particolarmente i piedi, ripulirli e lavarli dal sudore e dalla polvere, ciò, ben inteso, dopo un certo riposo e dopo cessata la traspirazione: sarà anche utile di ungersi i piedi di sego o di quelle polveri medicinali che saranno prescritte dal medico, specialmente dove siavi pericolo di escoriazioni.

Quando uno siasi di molto impolverato nella marcia o nell'esercitazione, giunto alla tappa ovvero ritornato in caserma, bisogna si netti gli occhi dalla polvere, che può essere causa d'irritazione o d'oftalmia, col mezzo di leggiere aspersioni d'acqua, e sarà pur bene si lavi leggermente la faccia e la bocca.

Doveri in marcia.

Se indrappellato, il soldato non deve mai scostarsi, senza permesso, dal proprio drappello; se isolato, deve attenersi rigorosamente all'itinerario che gli fu prefisso nel foglio di viaggio.

Così nella marcia, come alloggiando presso gli abitanti, il soldato deve rispettare le proprietà private, astenersi dal pretendere quello che non gli è dovuto, come eziandio dal mostrar desiderio di cosa che non gli spetti o non possa pagare, giacchè ciò si avvicina all'elemosinare, fatto indecoroso e vituperevole per il militare.

Il soldato, che essendo in marcia da solo cadesse ammalato e non potesse continuare il viaggio prefissogli, deve presentarsi al Comando del Distretto militare ed in difetto di questo al Comandante dei carabinieri reali, ovvero al Sindaco se nel luogo neppure vi fosse stazione di carabinieri. Così potrà essere visitato da un medico e ricoverato nell'ospedale se occorre.

Doveri speciali a riguardo del cavallo.

Il soldato, cui è affidato un cavallo, ne è responsabile, deve curarlo, amarlo, ammaestrarlo e renderselo confidente; ciò che si ottiene colla pazienza e colla dolcezza.

Prima di servirsene, deve assicurarsi che la ferratura sia in

perfetto stato, e così pure la bardatura. Deve poi insellarlo a dovere, perocchè da ciò dipende la sua resistenza e conservazione, essendo che il cavallo non può essere ferito dalla sella se bene insellato e se il cavaliere userà tutte le cautele nell'affardellamento e nel modo di stare in sella.

Dopo una fatica deve strofinarlo ben bene, e non dargli nè da mangiare nè da bere, finchè non sia in lui cessato lo stato di orgasmo.

Quando il cavallo cade ammalato, il cavaliere deve all'istante accorgersene e farne immediatamente rapporto ai superiori. Qualora si trovasse isolato, dovrà dirigersi all'Autorità militare o al Sindaco, e cercare tutti i modi per farlo curare.

Colui che sciupa il cavallo per incuria incorre in gravi punizioni; colui che lo sciupa scientemente o lo danneggia per brutalità, cade sotto la giurisdizione penale.

La uniforme militare.

L'uniforme militare è la foggia particolare di vestire determinata da speciali regolamenti, che distingue le persone addette alla milizia, i corpi ai quali esse appartengono ed i vari gradi dei quali sono insignite.

È quindi stretto dovere del soldato di vestire sempre la sua uniforme tal quale è prescritta e di curarla; perocchè chi si mostra in pubblico colla divisa alterata nelle forme o nelle dimensioni, ovvero non pulito e non in perfetto assetto, mostra non solo di essere poco disciplinato, ma di non intendere al giusto il pregio dell'uniforme militare e di non meritare di vestirla.

Doveri del soldato in guerra.

La guerra è l'atto più solenne per il militare, il quale deve perciò entrare in campagna con animo lieto e tranquillo: allora vedrà che essa è meno disastrosa di quel che alcuni la dipingono, e che un soldato il quale abbia fede e coraggio trionfa quasi sempre delle difficoltà e dei pericoli che la guerra presenta.

È però necessario spiegare in tutto il loro vigore le virtù che

costituiscono il buon soldato, cioè: buon volere, costanza, generosità d'animo e fermo proposito di eseguire il proprio dovere.

La fiducia nei propri capi è il primo passo che guida alla vittoria; e il soldato che confida nelle proprie armi ha già in mano una forza preponderante. Ora questi vantaggi non possono mancare al soldato italiano, perchè de' suoi capi, oltre l'interesse e l'affezione che gli portano, egli ha anche avuto agio, al campo e alle grandi manovre, di constatare l'intelligenza e l'abilità; e perchè non è esagerato l'asserire che le nostre armi non temono alcun paragone per la loro solidità, portata e precisione di tiro.

Il soldato poi non deve dimenticare:

Che senza disciplina, anche in tempo di pace, non vi è esercito possibile; ma che in guerra poi, se essa non è rigidamente e scrupolosamente mantenuta e praticata, non vi può essere speranza alcuna di vittoria. Con truppe poco disciplinate, oltre che le più saggie disposizioni e l'abilità dei migliori generali rimangono paralizzate, il minimo insuccesso diviene quasi sempre una disfatta;

Che l'indisciplina non solo conduce al disonore di un esercito, ma aumenta anche gli stenti e le privazioni, perchè dove essa regna, l'ordine è perduto, e quindi resta impossibile provvedere convenientemente ai bisogni delle truppe;

Che la prima qualità del soldato è la costanza nel sopportare i disagi e le privazioni, mentre il valore non ne è che la seconda. Le marcie sono la più gran fatica della guerra, ed è quivi appunto che il soldato deve fare l'estremo di ogni suo potere per non lasciarsi abbattere e vincere dalla rilassatezza e dal cattivo umore;

Che se la fatica gli sembrasse talvolta soverchia, anzichè mormorare e permettersi lamenti contro chi dirige la colonna, cosa che porta alla indisciplina e indebolisce la fiducia generale nel buon successo, il soldato deve pensare che ciò può essere imperiosamente richiesto dalle circostanze.

E così pure il soldato non dovrà mai permettersi di chiedere l'*alt*, neppure sottovoce, e molto meno poi frizzi contro chi dirige, o attraversa la colonna a cavallo. Se a prima vista queste licenze possono sembrare di poca importanza, esse invece, oltre menomare il buon concetto di una truppa se non vengono

Tornando al Corpo, il biglietto di licenza deve essere consegnato al furiere della compagnia.

I militari in licenza si rivolgono al Comando del Distretto militare ove si trovano, per qualsiasi loro occorrenza di natura militare, e ricevono dal medesimo le comunicazioni di servizio che li concernono.

Il militare che, finita la licenza, non può, per causa di malattia, raggiungere il Corpo, deve entrare in uno spedale. Perciò se trovasi in città, o vicino a città ove siavi uno spedale militare, egli vi si presenta; in caso contrario, si presenta al Sindaco richiedendo di provvedere per la sua accettazione in uno spedale civile.

Se la malattia è di tanta gravità da non permettere il trasporto ad uno spedale, il militare deve far pervenire in modo sicuro, per via del Sindaco, una fede, in carta libera, del medico curante (possibilmente militare) al Comandante del Distretto militare, se egli si trova nel capoluogo del Distretto od in prossimità, od altrimenti alla Stazione dei carabinieri reali, nella cui giurisdizione trovasi il Comune.

Perdurando la malattia, la fede medica deve essere rinnovata di 15 in 15 giorni. Il valore delle fedi di malattia è computato dalla data del rilascio di esse, ancorchè la licenza non sia scaduta.

Il militare che essendo in licenza, andandovi o tornandone, cade ammalato, si regola come è detto sopra, ond'essere ricevuto in un ospedale.

La licenza non può essere prorogata, eccetto il caso che durante la licenza uno dei genitori, o la moglie, venga a morire; in tal caso la proroga è chiesta, per via del Comando del Distretto militare, all'Autorità che ha dato la licenza.

Le Autorità militari e civili hanno l'obbligo di far tradurre al corpo coloro che eccedono la licenza senza autorizzazione.

Il militare, il Corpo del quale mutasse di guarnigione durante la sua licenza, deve al termine della licenza medesima recarsi alla nuova stanza del Corpo, e se il Corpo non vi fosse giunto

e si trovasse ancora per via, egli si presenterà al Comandante del Distretto militare, od in mancanza di questo al Comandante del presidio, il quale lo farà aggregare ad un Corpo della guarnigione sino all'arrivo del Corpo.

Del congedo illimitato.

Il militare con ferma di anni 2, 3 o 4 non ha diritto ad essere mandato in congedo illimitato isolatamente, ma vi viene inviato colla propria classe.

È sospeso il congedo illimitato al militare che:

a) stia scontando una punizione nella sala di disciplina di rigore o nella prigione di rigore;

b) si trovi per punizione da meno di sei mesi alle compagnie di disciplina;

c) si trovi in carcere in attesa di giudizio, o stia scontando la pena della reclusione o del carcere militare.

Doveri e facoltà del militare in congedo illimitato.

Il militare mandato in congedo, se non è avviato a casa direttamente, deve presentarsi al Comando del Distretto, nel cui territorio ha dichiarato di fissare il suo domicilio. Se non si presenta al Distretto nel tempo stabilito, va soggetto a punizione disciplinare, ed incorre nel reato di diserzione se il ritardo eccede i cinque giorni.

Giunto poi nel Comune scelto per suo domicilio, il congedato ha l'obbligo di presentarsi al Sindaco per far vistare il foglio di congedo illimitato e deporre le stellette. Finchè non adempie a tale obbligo egli dovrà intendersi sottoposto alla giurisdizione militare.

Il militare, che smarrisse il foglio di congedo illimitato, può ottenerne una copia facendone domanda in carta libera al Comandante del Distretto da cui dipende, preferibilmente per mezzo del Sindaco.

Deve ricordar sempre che appartiene all'esercito, e mantenere quindi illibata condotta nella vita privata per non rendersi indegno

dell'onorata divisa che da un momento all'altro può essere chiamato a rivestire.

Deve obbedienza a qualunque ordine gli pervenga dal Distretto militare o dal Sindaco relativamente ai suoi doveri come militare in congedo illimitato.

Deve presentare il foglio di congedo ogni qual volta ne sia richiesto dalle Autorità militari o di pubblica sicurezza; ma questo non può mai essergli tolto, salvo il caso di riammissione in servizio sotto le armi, o di richiesta fattane dal Sindaco o dalla Autorità militare per qualche annotazione che vi debba esser fatta per disposizione superiore.

È libero di prender moglie senza che occorrra la preventiva autorizzazione dell'Autorità militare.

Può liberamente cambiare di domicilio o di residenza nel regno. Cambiando domicilio viene trasferto al Distretto militare dal quale dipende il Comune in cui ha fissato il nuovo domicilio.

Tale trasferimento di Distretto può pure conseguire in caso di cambio di residenza, facendone domanda al Comando del Distretto ove ha fissato la nuova residenza.

In ogni modo cambiando di residenza dovrà avvisarne tosto il Sindaco del Comune in cui si è trasferito affinché possa informarne quello del Comune in cui prima dimorava, e dovrà inoltre tenere costantemente informati del luogo in cui si trova i propri parenti o altra persona amica dimorante nel Comune ove prima risiedeva, al fine di poter essere facilmente avvertito in caso di chiamata, o rintracciato se gli si dovesse recapitare qualche comunicazione per parte dell'Autorità militare.

Se appartiene all'esercito permanente o alla milizia mobile, volendo recarsi all'estero, ne deve far domanda al Sindaco del proprio Comune, indicandone i motivi, onde ottenerne l'autorizzazione dal Comandante del Distretto militare.

La circostanza di aver cambiato domicilio ed ottenuto il passaporto per l'estero non lo esime dalle pene sancite per la diserzione in caso di inobbedienza ai richiami sotto le armi per mobilitazione.

Se è ascritto alla milizia territoriale, può espatriare liberamente e senza consenso dell'Autorità militare.

Se per infermità sopraggiunte dopo che ha ottenuto il congedo illimitato è divenuto inabile in modo assoluto a riprendere il servizio, deve, per mezzo del Sindaco, rivolgere domanda al Comandante del Distretto militare per essere sottoposto alla rassegna di rimando che ha luogo ogni anno nei mesi di aprile e ottobre.

Ove non si curi di far valere le sue ragioni alla riforma e nel frattempo avvenga un richiamo sotto le armi, non potrà per alcun motivo essere dispensato dal raggiungere il Distretto, dove, giunto, sarà utilizzato in quei servizi di cui sia capace fino a che, compiute le operazioni della mobilitazione, possa farsi luogo alla rassegna.

Il militare in congedo illimitato cessa normalmente da ogni obbligo di servizio il 31 dicembre dell'anno in cui compie il 39° anno di età.

Richiamo alle armi per mobilitazione.

Un pubblico manifesto del Comando del Distretto militare prefigge il giorno e il luogo del convegno e della partenza.

Quelli che si trovassero all'estero avranno avuto la precauzione d'incaricare i parenti di avvertirneli.

Il pretesto dell'ignoranza della chiamata è inammessibile per legittimare la non presentazione o l'indugio.

Il militare richiamato sotto le armi per mobilitazione ha obbligo di presentarsi direttamente al Distretto, Corpo o reparto di corpo, secondo le indicazioni poste sul suo foglio di congedo illimitato, se si trova nel Comune che è sede del Comando del Corpo, reparto o Distretto cui deve presentarsi.

Se si trova in altro Comune si presenterà al Sindaco del Comune stesso, appartenga o no al medesimo per fatto di leva, per ricevere lo scontrino occorrente pel viaggio in ferrovia e sui piroscafi onde raggiungere il Corpo, reparto o Distretto a cui deve presentarsi.

Ciò non toglie che, volendo, possa recarsi direttamente, nel termine stabilito, al Corpo, reparto o Distretto a cui deve presentarsi.

Coloro però a cui fosse stato intimato con precetto personale di presentazione, dovranno regolarsi secondo il precetto stesso per presentarsi nella località e nel limite di tempo indicate in esso o sul manifesto di chiamata.

Il militare che senza giustificato motivo non si presenta nel giorno stabilito è punito disciplinarmente, e quando il ritardo ecceda i cinque giorni è denunciato disertore.

Se fosse malato, e non potesse rispondere alla chiamata, deve comprovare l'impossibilità di partire mediante dichiarazione medica, da rinnovarsi di 15 in 15 giorni.

Se si trovasse all'estero, non potendo presentarsi nel dì prescritto stante la distanza, deve legittimare tale suo ritardo coll'esibire, al suo arrivo sotto le armi, il proprio passaporto e comprovando che, avuto riguardo al cammino a percorrere, non vi fu colpevole indugio per parte sua.

Ove un Circondario sia invaso dal nemico il militare che si trova in congedo illimitato o in licenza, senza aspettare pubblicazione di manifesti, deve immediatamente raggiungere la sede del Corpo o reparto a cui deve presentarsi, od in ogni modo la sede del Distretto a cui appartiene, o qualora ciò non fosse possibile, quella del distretto più vicino.

Richiamo alle armi per istruzione.

Il militare chiamato alle armi per istruzione, il quale, senza giustificato motivo, non si presenta nel giorno stabilito, è punito disciplinarmente, e quando il ritardo ecceda gli otto giorni, viene denunciato mancante alla chiamata.

Se il militare richiamato sotto le armi fosse malato e non potesse rispondere alla chiamata, deve comprovare tale circostanza mediante certificato medico, confermato dal Sindaco, da trasmettersi al Comandante del Distretto. Protraendosi la malattia, il certificato medico dev'essere rinnovato allo scadere del decimo giorno, ed in base ad esso viene determinato il rinvio del militare ad altra successiva chiamata.

Il militare che si trovi all'estero, col regolare *nulla osta* dell'Autorità militare, allorchè viene richiamata la sua classe e categoria sotto le armi per istruzione è senz'altro dispensato dalla chiamata.

In caso di mobilitazione, i rinvii e le dispense ottenute per la chiamata all'istruzione sono considerate di niun effetto; ed il militare deve senz'altro rispondere alla chiamata della propria classe e categoria, sotto pena di essere dichiarato disertore.

Passaggio alla Milizia mobile ed alla Milizia territoriale.

I militari di 1ª categoria con la ferma di anni 1, 2 e 3 (ad eccezione di quelli delle compagnie operai d'artiglieria) ed i sottufficiali con la ferma di anni 5 fanno passaggio dall'esercito permanente alla milizia mobile nell'ottavo o nono anno del loro obbligo di servizio, e vi restano ascritti fino al 31 dicembre del dodicesimo anno dell'obbligo stesso. Dopo passano a far parte della milizia territoriale, e vi rimangono normalmente sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di età.

I militari di 1ª categoria con la ferma di anni 4 e 5 (eccettuati i sottufficiali) restano invece ascritti all'esercito permanente fino al 31 dicembre del nono anno dell'obbligo di servizio, e fanno poscia passaggio direttamente alla milizia territoriale.

Quelli delle compagnie operai d'artiglieria fanno pure direttamente passaggio dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del dodicesimo anno del loro obbligo di servizio.

Il militare trasferito alla 3ª categoria per applicazione degli articoli 95 e 96 della legge sul reclutamento fa passaggio alla milizia territoriale all'atto stesso di tale trasferimento.

Nel passare alla milizia territoriale, il militare in congedo viene ascritto alla classe dell'anno nel quale è nato e ne segue la sorte, qualunque sia la classe a cui per qualsiasi motivo abbia appartenuto nell'esercito permanente e nella milizia mobile.

Riammissione in servizio.

Il sottufficiale in congedo illimitato può essere riammesso in servizio, sia nel proprio Corpo sia in altro Corpo della stessa arma, quando consenta ad assumere una nuova ferma di 5 anni e purchè non abbia oltrepassato l'età di 32 anni compiuti e si trovi in congedo da meno di due anni, oppure: se trattasi di sottufficiale dei carabinieri reali, degli stabilimenti militari di pena, dei depositi cavalli stalloni, di sottufficiale musicante o di capo armaiuolo, purchè non abbia oltrepassato l'età di 35 anni compiuti e si trovi da meno di due anni alla milizia territoriale.

Possono del pari essere riammessi in servizio, coll'obbligo di una nuova ferma di 5 anni, nell'arma dei carabinieri e negli stabilimenti militari di pena, i militari in congedo di qualunque grado, classe e categoria; purchè non contino più di 35 anni compiuti e non si trovino ad aver fatto passaggio nella milizia territoriale da oltre due anni.

Quando, dopo compiuto un anno del nuovo servizio sotto le armi, i predetti militari siano ammessi alle rafferme con premio o con soprassoldo rimangono prosciolti dalla ferma di anni 5.

I militari in congedo di qualunque grado, classe e categoria possono altresì essere ammessi nelle truppe d'Africa, purchè soddisfacciano alle condizioni speciali stabilite per l'arruolamento in quelle truppe.

Come si incorre nel reato di diserzione.

L'assenza del militare dal Corpo per cinque giorni compiuti senza autorizzazione, importerà di pien diritto il reato di diserzione; potrà tuttavia il Comandante del Corpo, secondo le circostanze, dichiararlo disertore dopo ventiquattr'ore d'assenza.

In caso di provvisorio accantonamento o di marcia, sarà in facoltà del Comandante del Corpo, per la ripristinazione o conservazione dell'ordine, di denunciarlo disertore, anche solo quando non abbia risposto ad una chiamata.

Chi dovendo recarsi al suo Corpo o rientrarvi, essendo terminato il suo congedo o la sua licenza, o trasferirsi ad una destinazione

qualunque, non vi si sarà, senza giusti motivi, presentato entro cinque giorni compiuti dopo quello statogli prescritto, sarà considerato disertore.

La diserzione commessa di concerto tra tre o più militari sarà considerata complotto, e punita quindi ancora più severamente.

In tempo di guerra, sarà immediatamente considerato come disertore colui che mancherà a due chiamate consecutive, e potrà inoltre essere dichiarato tale chi avrà mancato ad una sola di esse.

Il militare che passerà al nemico, o che si assenterà dalle file senza permesso in presenza del nemico, sarà immediatamente considerato disertore e punito di morte previa degradazione.

Presentazione volontaria prima del termine in cui la diserzione è incorsa di pien diritto.

Se prima che sia compiuto il tempo in cui la diserzione è di pien diritto incorsa, il militare assente si presenterà ad una Autorità qualunque dichiarando volersi restituire al Corpo o distaccamento cui appartiene, e vi si renderà realmente nel modo e nei termini che gli saranno dall'anzidetta Autorità prescritti, andrà esente dalla pena della diserzione, e potrà soltanto essere sottoposto a castighi disciplinari; ove la dichiarazione di diserzione fosse già fatta, si avrà come non avvenuta.

Concorso nel reato di diserzione.

Coloro che, senza avere in qualsivoglia modo concorso nel reato di diserzione, avranno sottratto il disertore alle ricerche della giustizia o ne avranno favorito la fuga, incorreranno nella pena del carcere militare da sei mesi ad un anno.

Sarà sottoposto alla stessa pena colui che avrà scientemente e di libera volontà somministrato alloggio o ricovero ad un disertore.

Reato di rifiuto d'obbedienza.

Il rifiuto d'obbedienza agli ordini di un superiore è reato. Qualsiasi richiamo non dispensa dall'obbedire, nè sospende l'esecuzione dell'ordine. I richiami dovranno presentarsi alle Autorità superiori nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti.

Reato di rivolta.

Sono considerati rei di rivolta i militari che, in numero di quattro o più, rifiuteranno, essendo sotto le armi, di obbedire alla prima intimazione dei loro superiori, ovvero prenderanno le armi senza essere autorizzati ed agiranno contro gli ordini dei loro capi.

Gli agenti principali saranno puniti colla pena di morte, e i loro complici andranno soggetti alla pena della reclusione militare da tre a dieci anni.

I militari che, in numero di otto o più, abbandonandosi ad eccessi o violenze, rifiuteranno di disperdersi o di entrare nell'ordine al comando di un superiore, saranno pur considerati come rei di rivolta, ma la pena sarà da uno a tre gradi minore che nel caso precedente.

Reato d'ammutinamento.

Sono considerati in istato di ammutinamento i militari che fuori dei casi or ora contemplati, in numero di quattro o più, si rifiuteranno di eseguire un ordine, o si ostineranno nel fare una domanda, o porgere una rappresentanza o lagnanza, tanto a voce che per iscritto, e saranno puniti gli agenti principali colla reclusione militare estensibile a cinque anni e gli altri coinvolti colla pena del carcere militare non minore di mesi sei, estensibile al massimo.

L'ammutinato che cederà alla prima intimazione andrà esente da pena; quando però fosse stato agente principale o uno fra di essi, la pena sarà del carcere militare non maggiore di mesi sei.

Obbligo d'impedire i reati di rivolta e d'ammutinamento e di riferirne all'Autorità superiore.

Qualunque militare che, trovandosi presente ad un ammutinamento o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti per impedirli, sarà punito col carcere militare.

Incorreranno ugualmente nella stessa pena i militari che, quantunque non presenti al fatto, non ne avranno informata l'Autorità superiore appena che ne avranno avuto notizia.

Reato d'insubordinazione.

Il militare, che per qualsivoglia motivo commetterà vie di fatto, insulti o minacce contro il superiore in grado o nel comando, sia che questi appartenga all'esercito o alla marina, sarà considerato reo di insubordinazione.

Vi sarà reato di insubordinazione ancorchè il superiore non rivestisse la divisa del suo grado nell'atto del commesso reato purchè sia stato dall'offensore riconosciuto.

L'insubordinazione è punita da pene gravissime.

Reato di tradimento.

Incorre nel reato di tradimento chi avrà sparso notizie od alzato clamori per incutere lo spavento, o provocare il disordine nelle truppe, nel principio o nel corso del combattimento; e chi avrà ricusato di prestar obbedienza all'ordine di combattere, o si sarà dato alla fuga, o si sarà tenuto fuori del combattimento nello scopo di tradire.

Istigazione alla resa.

Il militare, che durante il combattimento e senza ordine del Comandante griderà di arrendersi o di cessare il fuoco, sarà punito colla reclusione militare non minore di anni dieci.

Reati in sentinella o vedetta.

La sentinella o vedetta, collocata innanzi ad un posto o corpo qualunque di militari esposti agli attacchi del nemico, od in un sito forte assediato od investito, che non eseguirà la consegna od abbandonerà

il posto in cui fu collocata, sarà punita di morte, qualora la sicurezza del posto, del sito forte o dei militari sia stata compromessa.

Se la mentovata sicurezza non sia stata compromessa o la sentinella sia trovata addormentata, o si lasci senza necessità rilevare da altri che dai caporali della guardia di cui fa parte, incorrerà nella pena di tre a dieci anni di reclusione militare.

La sentinella o vedetta, collocata alla guardia di parchi d'artiglieria, di convogli o magazzini di munizioni da guerra, arredi, viveri o foraggi, che abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punita con la reclusione militare da tre anni a sette.

Sarà invece punita col carcere militare da due mesi a sei se sarà trovata addormentata.

La sentinella o vedetta che, fuori dei casi precedenti, abbandonerà il suo posto, o mancherà in qualunque modo alla consegna, sarà punita col minimo della reclusione militare o col carcere militare.

Sarà invece punita con pena disciplinare se sarà trovata addormentata.

Abbandono del posto.

Il militare che, in presenza del nemico, senza ordine od autorizzazione, abbandonerà il posto ove era di guardia o di servizio, o violerà l'avuta consegna, sarà punito di morte, se detto posto o consegna avevano per oggetto la sicurezza d'una fortezza o di militari esposti agli attacchi del nemico.

In tempo di guerra, ma fuori della presenza del nemico, il militare che avrà abbandonato il suo posto o violata l'avuta consegna incorrerà nella pena di tre a cinque anni di reclusione militare.

Nelle fortezze dichiarate in istato di guerra, o nei Corpi in presenza del nemico, il militare che scientemente o senza legittimo impedimento non si recherà al suo posto in caso di allarme, o quando si fosse battuto a raccolta, sarà punito colla reclusione militare da un anno a cinque.

Ubbriachezza.

Il militare che, essendo di guardia, di picchetto od in qualsiasi servizio sotto le armi, sarà trovato ubbriaco, ovvero si presenterà in istato di ubbriachezza per fare taluno di detti servizi, sarà punito col carcere militare da due a sei mesi.

Nei reati di rivolta, ammutinamento, insubordinazione, la ubbriachezza non fa luogo a diminuzione di pena.

Passaggio alle Compagnie di disciplina.

Passa in una compagnia di disciplina di punizione fino al termine della ferma sotto le armi:

a) il soldato che, dopo esauriti a suo riguardo tutti i mezzi disciplinari, persiste nella cattiva condotta, dando prova di non essere suscettibile di ravvedimento;

b) il militare che si macchia di colpe aventi carattere indecoroso, come camorra, indelicatezza, pederastia, tentativo di stupro, pubblica mendicazione, simulazione d'infermità;

c) il militare colpevole di mene o propositi sovversivi contro le patrie istituzioni, o che — direttamente o indirettamente — partecipa a qualche associazione avversa alle istituzioni stesse;

d) il militare che, dopo subìta una condanna al carcere o alla reclusione militare, è immeritevole, per la natura del reato commesso, di rientrare nel Corpo;

e) il militare che i comandanti di Corpo, per qualche causa eccezionale e non contemplata nei precedenti capoversi, credono utile, nell'interesse della disciplina, di proporre per l'assegnazione alle compagnie di punizione;

f) i caporali e soldati, che si ammogliano in opposizione al prescritto del § 564 del regolamento di disciplina militare, previa la retrocessione del grado per i primi.

Passa ad una compagnia di disciplina speciale fino al termine della ferma sotto le armi il militare che ha subìto condanna per furto commesso dopo l'arruolamento.

Conservazione del corredo militare e degli altri oggetti di equipaggiamento.

Il soldato riceve i capi di vestiario e gli altri oggetti del corredo militare a titolo d'uso ed è responsabile della buona conservazione delle robe. È quindi suo stretto dovere di averne la massima cura affinchè possano servire il maggior tempo possibile.

L'uso degli oggetti è personale: qualunque scambio di robe fra compagni od altri è quindi rigorosamente vietato.

Quando un oggetto abbisogni di essere rinnovato, si riconosce se abbia percorsa l'intera durata prescritta, e in caso negativo, ove il maggiore consumo sia stato causato da incuria o trascuratezza, il soldato è sottoposto all'addebito di una parte proporzionale del valore dell'oggetto.

Così pure riconoscendosi mancante qualche oggetto, senza che la mancanza sia giustificata, o quando avvenga di dover riparare robe logorate o danneggiate per colpa o negligenza del soldato, questo, oltre le punizioni disciplinari che secondo le circostanze potranno essergli inflitte, è tenuto alla rifusione del danno.

I militari, cui vengono fatti addebitamenti per sciupìo di robe, sono sottoposti alla giornaliera ritenuta sul soldo di centesimi 5 pei soldati, 10 pei caporali e 20 pei sottufficiali sino a compiuta estinzione del debito.

Per la conservazione delle armi e bufetterie e delle altre robe che gli vengono date in consegna per il proprio equipaggiamento, il soldato ha gli stessi doveri e la stessa responsabilità che per le cose di corredo.

È pure suo obbligo di custodire il presente libretto e conservarlo anche quando si trovi in congedo illimitato (lasciandovi sempre attaccato il *piastrino di riconoscimento*) per poterlo poi presentare in caso di richiamo alle armi.

SAVONA — Tipografia del Reclusorio militare.